

## REGOLAMENTO (CE) N. 1828/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne per la promozione del consumo di succo d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/93<sup>(4)</sup> reca le norme relative all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85, le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva possono essere organizzate fino alla campagna viticola 1993/1994; che occorre modificare il citato regolamento poiché la realizzazione di tali campagne è stata prorogata fino alla campagna viticola 1995/1996 a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è così modificato:

All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- «1. Le campagne di promozione del consumo di succo d'uva comunitario; previste fino alla campagna 1995/1996 dall'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, sono organizzate negli Stati membri in cui:
- le prospettive di incremento dello smercio di succo d'uva sono più favorevoli;
  - le condizioni di commercializzazione consentono un rapido adeguamento dell'offerta all'incremento della domanda prodotto dalle campagne di cui trattasi.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 33.